Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

N. 1747

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SBARBATI, MUSI, CHIAROMONTE, CARLONI, BIONDELLI, DI GIOVAN PAOLO, VITA, ZAVOLI, Mauro Maria MARINO, MAGISTRELLI, ARMATO e INCOSTANTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2009

Istituzione del servizio di pedagogia nella scuola pubblica, paritaria e non paritaria

TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si intende ovviare alla situazione di grande precarietà ed incertezza giuridica e pedagogica in cui oggi si trovano ad operare i docenti nelle scuole pubbliche paritarie e non, a fronte dei veloci mutamenti sociali che hanno provocato una forte impennata di disagio e disadattamento che nella scuola si evidenzia più che altrove e si manifesta in nuove forme di patologia clinica (bulimia, anoressia, ipercinesi eccetera) e in nuovi *handicap* sia dell'apprendimento che fisici.

È ormai da tutti ampiamente riconosciuto che la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel mondo ipertecnologico in cui viviamo comporta nuovi e più complessi problemi educativi e didattici e che l'organizzazione e la qualità del servizio scolastico non possono più essere qualcosa di legato alla semplice *routine*, ma richiedono l'attivazione di servizi pertinenti alle nuove esigenze per rendere la scuola più efficiente ed efficace nel suo compito primario della formazione e dell'istruzione delle nuove generazioni. In particolare, la condizione odierna del nostro sistema scolastico rileva l'emergenza di una serie di problemi e di criticità quali: disturbi sociali, di apprendimento, dell'attenzione, iperattività, marginalità, disagio, ritardi evolutivi, dislessia, disgrazia, diversità culturali, dispersione scolastica, orientamento scolastico, personalizzazione dei processi educativi, attivazione di forme educative compensative eccetera.

In passato la figura dello psicopedagogista ha sostenuto importanti processi innovativi nel campo dell'orientamento scolastico-professionale, della prevenzione del disagio e delle devianze giovanili, del recupero degli svantaggi, del coordinamento dell'attività di sostegno volta all'integrazione degli handicappati, del collegamento e della continuità tra scuole diverse, dell'aiuto della progettazione educativa individualizzata e dell'apporto ai progetti di aggiornamento. Sono tutti ambiti di impegno professionale che abbisognano di una progettualità specifica per realizzare gli obiettivi assunti e pertanto l'ostacolo più rilevante da rimuovere è stata la dipendenza di questi operatori dall'esistenza di personale docente in soprannumero. La loro azione pedagogica non deve essere considerata come un evento eccezionale, episodico e circoscritto, ma deve trovare la naturale permanente collocazione nell'azione didattico educativa rivolta ad ogni alunno per assicurargli la dovuta maturazione, nonché la formazione e l'istruzione di base. Ipotizzare pertanto un servizio di pedagogia nella scuola pubblica paritaria e non per i problemi delicati dell'età evolutiva che utilizzi i docenti in possesso di specifici requisiti e di particolare competenza nell'ambito dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, è un salto di qualità della nostra scuola che ha bisogno di qualificazione anche sul piano della didattica e degli approcci interpersonali nonché per gli aspetti specifici dell'apprendimento. Tale servizio può avere ampi spazi operativi di azione educativa che finora sono restati senza referenti unitari quali l'educazione alla parità e alla non discriminazione, l'educazione alla pace, l'educazione sessuale e la prevenzione e l'educazione alla salute, le incombenze previste dalla legge quadro sull'*handicap* (5 febbraio 1992, n. 104) ed il raccordo e la continuità educativa della scuola media con la scuola primaria. Perciò deve essere svolto da figure professionali inserite in modo coerente e mirato nelle scuole pubbli-

che paritarie e non quali risorse funzionalmente integrate con l'attività curriculare a pieno titolo giuridico, pur con i limiti oggettivi derivanti dalla carenza negli organici scolastici di personale provvisto di titoli richiesti. Tale servizio di pedagogia è un traguardo indispensabile, stante le problematiche sopra esposte, per un decollo reale, concreto e non solo nominale dei progetti che esigono competenze pedagogiche e psicologiche e capacità di coordinamento all'interno dell'istituzione scolastica e di raccordo con il territorio per tenere la nostra scuola al passo con l'Europa secondo gli obiettivi di Lisbona. È superfluo sottolineare che tale istituzione razionalizza l'esistente e non comporta alcun onere a carico dello Stato ma fa riferimento alle risorse dell'autonomia amministrativa ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, della legge 28 marzo 2003, n. 53.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Servizio di pedagogia scolastica)

1. In relazione alla problematica educativa e didattica, le istituzioni scolastiche pubbliche, paritarie e non paritarie possono, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, attivare servizi di pedagogia scolastica avvalendosi di professionisti o di docenti in possesso di laurea specialistica in ambito pedagogico.

Art. 2.

(Funzioni)

1. Il servizio di pedagogia scolastica di cui all'articolo 1 è condotto, con responsabilità ed autonomia, secondo le linee di orientamento espresse dal collegio dei docenti, su un dominio di lavoro che riguardi i seguenti temi:

a) prevenzione:

1) prevenzione infortunistica;

2) prevenzione del disadattamento;

3) prevenzione dei disturbi di apprendimento;

b) progettazione educativa e didattica;

c) processi diagnostici e valutativi;

d) consulenze didattiche;

e) pedagogia speciale e trattamenti educativi:

1) processi di adattamento-inclusione;

2) consulenza/conduzione di diagnosi funzionali;

3) consulenza/attivazione di materiali e sussidi speciali;

4) consulenza/conduzione di progetti educativi individuali;

5) azioni educativo-didattiche individuali;

6) relazioni con i servizi specialisti socio-sanitari;

7) relazioni con famiglia e territorio;

f) pedagogia interculturale:

1) processi di adattamento/inclusione alunni extra-comunitari;

2) mediazione culturale e linguistica;

3) relazioni con le famiglie;

g) orientamento scolastico;

h) consulenza per la qualità:

1) azioni per l'analisi dell'organizzazione e la gestione del sistema di qualità;

2) azioni per il miglioramento continuo della qualità;

3) azioni per la costruzione di percorsi di ricerca, sperimentazione e sviluppo;

4) azioni per lo sviluppo di progetti regionali, nazionali e comunitari;

i) formazione docenti e progetti comunitari;

l) consulenza sui libri di testo e sulla letteratura per ragazzi.

2. Nell'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo il pedagogista scolastico affianca il dirigente scolastico ed i docenti, secondo le specifiche richieste, nella relazione con persone ed organizzazioni, allo scopo di migliorare i processi adattivi ed apprenditivi degli allievi. Egli pertanto progetta, conduce e documenta azioni di consulenza o di collaborazione, nei confronti di: genitori, docenti, dirigente, educatori, operatori dei servizi socio-sanitari pubblici o privati.

3. Annualmente il collegio dei docenti redige le linee di orientamento del servizio del pedagogista scolastico ed una valutazione del servizio stesso.

Art. 3.

(Figura professionale)

1. La figura professionale del pedagogista scolastico, cui competono le funzioni di cui all'articolo 2, è individuata dal dirigente scolastico secondo i criteri indicati dal collegio dei docenti e dal consiglio di amministrazione dell'istituto scolastico, tra coloro che sono in possesso di una delle seguenti lauree:

a) laurea in pedagogia;

b) laurea in scienze dell'educazione;

c) laurea magistrale delle seguenti classi: LM57, LM85, LM50, LM93.

2. Oltre ai soggetti in possesso dei titoli di cui al comma 1 possono essere incaricati laureati in scienze della formazione primaria. Costituiscono titoli di preferenza, i seguenti:

a) master pubblici o privati, almeno biennali, in ambito pedagogico professionale;

b) iscrizione ad albi professionali di pedagogisti di associazioni professionali, diffuse sul territorio nazionale e costituite da almeno quattro anni;

c) pregresse prestazioni di pedagogista scolastico;

d) attestazioni di formazioni o specializzazioni professionali pertinenti;

e) appartenenza ad elenchi o registri professionali, pubblici o di associazioni regolarmente costituite, inerenti specifiche competenze di pedagogia scolastica (disturbi specifici di apprendimento, disturbi dell'attenzione e iperattività, disprassie, marginalità, devianza, formazione motoria). L'istituzione scolastica può avvalersi di professionisti esterni o di docenti interni in possesso dei requisiti indicati, secondo le vigenti normative. Gli incarichi possono essere conferiti anche a studi professionali, società, cooperative, associazioni, centri specialistici.

Art. 4.

(Risorse)

1. L'istituzione scolastica provvede al servizio di pedagogia scolastica mediante le proprie risorse e nell'ambito della propria autonomia amministrativa.

Art. 5.

(Monitoraggio)

1. Le regioni assicurano il monitoraggio del servizio di pedagogia scolastica e favoriscono la collaborazione dello stesso con università, centri di ricerca, associazioni e centri studi.

€ 1,00